

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1122-bis

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORDANO, MIGLIORE, ACERBO, BURGIO, CACCIARI, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MASCIA, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, FRANCO RUSSO, SINI-SCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI

Concessione di di indulto revocabile

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge n. 1122, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-3.

.....
.....
.....
.....

ART. 4.

(Indulto).

1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.

2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva superiore a sei mesi.

